



Pinerolo, 15.07.2022

**OGGETTO: Istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, del D.M. 72 del 31.03.2021 e della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'individuazione di un ente del Terzo Settore ai fini della Co-progettazione e realizzazione del servizio di sostegno educativo di accompagnamento, tutela e protezione rivolto a minori con grave disagio sociale, affettivo, familiare e relazionale e a rischio psico-sociale elevato per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027.**

**Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 1, pervenuta in data 29.06.2022 ed acclarata al Protocollo dell'Ente n. 0006917 in data 29.06.2022**

#### QUESITO N. 1

#### DOMANDA

*Non avendo indicato il riferimento CIG, non è necessario richiedere all'ANAC il PassOE?*

#### CHIARIMENTO

Si precisa che l'Ente non ha provveduto all'acquisizione del CIG, in quanto si è ritenuta la procedura di Co-progettazione estranea all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, e pertanto estranea all'acquisizione dello stesso Codice Identificativo di Gara. Questa nuova visione dottrinale, basata sul presupposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 20.05.2020, ritiene, infatti, che alla Co-progettazione, in quanto disciplinata dal Codice del Terzo Settore, non si applichi la disciplina del Codice dei Contratti. La procedura in esame appare infatti diretta a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Pertanto, ritenendosi la procedura estranea all'applicazione del D.lgs. 50/2016, si conferma che non sarà necessario richiedere all'ANAC il PassOE.



**La Responsabile Unica del Procedimento**

**Dott.ssa Monique Jourdan**